

Parente d'essa, mediante il prezzo, che si accordava fra loro. Questo prezzo si appellava *Meta*, *Mephium*, *Methium* nelle Leggi d'essi Longobardi, voce che i Chiosatori interpretano con chiamarla *donationem Sponsalitiã vel Nuptialem*. La stimo io più tosto *Sposalizia*, perchè secondo la Legge 178. e seguente del Re Rotari, nel giorno, che si celebravano gli Sponsali, si soleva anche costituire, e per lo più pagare la *Meta*. Veramente era chiamata Donazione: pure non disdice il dirla una specie di Compera; perchè, siccome hanno osservato il Martinio, e il Vossio, la voce *Meta* o *Methium* è formata dal Sassonico *Meden* significante *mercede conducere*. Che se moriva il Marito, seguiva la Donna ad essere sotto il *Mundio*, o sia sotto la podestà di chi era Erede di esso Marito. Che s'ella voleva passare alle seconde Nozze, se il nuovo Marito intendeva di acquistare il *Mundio* di essa, come s'ha dalla Legge 182. del Re Rotari, *de suis propriis rebus medium pretii, quantum fuerit dictum, quando eam primus Maritus sponsavit, pro ipsa Meta, dare debeat ei, qui heres proximus mariti prioris esse inveniebatur*.

Si maraviglierà taluno all'udire, che i Mariti doveano pagare per conseguire la tutela e podestà sopra le Mogli. Ma cesserà la maraviglia in riflettendo, essere anche oggidì familiare in molti Luoghi la Donazione *propter nuptias*, che fanno gli Uomini alle Donne. Aggiungasi, che presso gli antichissimi Popoli in uso fu, che i Mariti costituissero la Dote alle Mogli, o almen loro faceffero un dono conveniente al loro stato, come si ricava da i Libri dell'antico Testamento, e da gli Scrittori profani Omero, Diodoro, ed altri, che non occorre ricordare. Questo Rito si osserva tuttavìa fra i Turchi. Perciò sembrava, che il Marito per una forma di compera acquistasse la Moglie. Vero è nondimeno, che vantaggio ne potea provenire al Marito. Mancando di vita le Mogli senza Figli, i Mariti secondo le Leggi ne erano Eredi. Veggasi la Legge 2. Lib. VIII. del Re Liutprando; e in una Longobardica di Arrigo I. tra gli Augusti fu parimente deciso, che *uxori sine filiis amborum decedenti* il Marito succedesse nella piena eredità. Anche i Fratelli se godevano il *Mundio* delle Sorelle ne guadagnavano la loro porzione. Che se per avventura alcuno uccideva, o offendeva, o calunniava, o faceva giurare una Donna, la pena imposta al Reo, si pagava a coloro, *ad quos Mundium de ea pertinebat*. Tralascio altri vantaggi. Ma uno merita d'essere riferito. Cioè, se una Fanciulla o Vedova Libera, promessa con gli Sponsali ad alcuno, spontaneamente bensì, ma *sine voluntate patris, vel fratris, vel ejus, ad quem Mundium pertinebat*, contraeva Matrimonio con altro Uomo libero: allora il Marito, che l'avea presa, era condannato dalle Leggi a pagare venti soldi d'oro a chi teneva il *Mundio* della Donna, e questo *pro anagrip*, cioè per la sua infolenza; e venti altri Soldi *propter Faidam*, affinchè i Parenti non nudriffero nemicizia contro di lui, e non